

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.**

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 084/CGF (2012/2013)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'8 novembre 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

### **I COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DELL' A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO III), LETTERA C), PUNTO 4) E 7), NONCHÉ LETT. A), PUNTO 1, E LETT. D), PUNTO 1, COM. UFF. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 1049/77 PF12-13/SP/BLP DEL 3.9.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 25.9.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Casale Calcio S.r.l. di Casale Monferrato (Alessandria) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DEL SIG. DAMASCHI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 22 BIS N.O.I.F. (NOTA N. 583/551 PF11-12 GT/DL DEL 27.7.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 15.10.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Damaschi Roberto annulla la delibera impugnata e dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DEL CALCIATORE BUSCAROLI FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA GIACOMENSE/BASSANO VIRTUS DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 52/DIV del 23.10.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Buscaroli Fabio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/BARLETTA DEL 26.10.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56 del 30.10.2012)

La C.G.F. preso atto della rinuncia del ricorso come sopra proposto dalla società Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone dichiara estinto il procedimento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma l'8 novembre 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete